

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati

dott.ssa Maria Mura	Presidente
dott.ssa Maria Antonella Sechi	Consigliere relatore
dott.ssa Grazia Maria Bagella	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 27 del ruolo generale della volontaria giurisdizione per l'anno 2022 promossa da

██████████ S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede in Decimomannu ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. **██████████** che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del reclamo

reclamante

contro

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Gallarate ed elettivamente domiciliata in Carbonia, presso lo studio dell'avv. **██████████** che, unitamente all'avv. **██████████** la rappresenta e difende per procura del 25.6.2020 notaio **██████████**

reclamata

e contro

██████████ S.R.L.

reclamato contumace

e

PROCURATORE GENERALE

All'udienza del 11.3.2022 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti



CONCLUSIONI

Nell'interesse della reclamante: l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia, ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- a) in via preliminare, sospendere ai sensi dell'art. 19 l. fall. le operazioni di liquidazione dell'attivo;
- b) nel merito, revocare il fallimento di cui alla sentenza del 20.01.2022, r.g. 214/2021
- c) porre a carico della società reclamata le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
- d) condannare la soc. [REDACTED] SPA stessa alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente grado di giudizio, con accessori di legge.

Nell'interesse della reclamata: voglia l'Ill.mo Collegio adito:

In via principale: disattesa e reietta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, rigettare il reclamo ex art. 18 L.F. ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Cagliari.

In subordine: nella denegata ipotesi di revoca del fallimento della [REDACTED] S.r.l., accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere della prova posto a suo carico nella procedura pre-fallimentare e l'imputabilità dell'intervenuta pronuncia in capo alla società debitrice per tutti i motivi indicati in premessa e, per l'effetto, rigettare le richieste di porre a carico della [REDACTED] Spa le spese di procedura ed il compenso del curatore fallimentare.

Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21.12.2021 la [REDACTED] S.p.A., creditrice della società [REDACTED] S.r.l. dell'importo di € 50.739,26 in forza di fatture non pagate, propose davanti al Tribunale di Cagliari istanza di fallimento.

Con sentenza n. 7/22 il Tribunale adito, sezione fallimentare, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio, rilevò che alla luce della documentazione prodotta e dell'istruttoria svolta era rimasta accertata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società convenuta; per altro verso, detta società non aveva assolto all'onere probatorio, su lei incombente, di produrre i bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti al deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, né



aveva prodotto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

Di conseguenza, non aveva provato il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F.

Sussisteva, inoltre, il requisito di cui all'art. 15, u.c., L.F., e doveva ritenersi accertato lo stato di insolvenza, avuto riguardo all'omesso pagamento del debito verso la ricorrente, nonostante il tentativo di recupero giudiziale del credito dalla stessa esperito (atto di precetto fondato su un assegno rimasto impagato).

La [REDACTED] S.r.l. ha proposto reclamo, cui ha resistito la [REDACTED] S.p.A., mentre invece l'Amministrazione fallimentare è rimasta contumace.

La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il proposto reclamo la reclamante ha dedotto il non superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F., come risultante dai bilanci relativi agli ultimi tre anni, nonché dalla ulteriore documentazione prodotta in questo grado del giudizio.

Il reclamo è fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la dimostrazione del mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. non soffre preclusioni o limitazioni particolari (di recente Cass. 9045/21; Cass. 25025/20); in particolare, è stato rilevato che, se pur il bilancio di esercizio rimane il "canale privilegiato" per la valutazione di cui al citato art. 1 L.F., ciò va inteso solo nel senso che la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizzato dalla norma dell'art. 2423, comma 2, cod. civ.

La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in ogni caso, un campo di indagine aperto e disponibile, e pertanto quel che rileva non è l'effettiva sussistenza di un dato, particolare documento, quanto, piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile.

In tali termini, dunque, si ritiene che la verifica dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F. non debba risolversi in un mero e rigoroso controllo formale dei singoli dati indicati nella norma, quanto



invece consistere nell'accertamento della effettiva e reale situazione della società; con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute, come pure di qualunque altra documentazione, anche proveniente da terzi, che possa nel concreto risultare utile.

Ebbene, nel caso in esame dalla visura della Camera di Commercio risulta che la [REDACTED] S.r.l. è stata costituita in data 20.9.2019, con un capitale sociale nominale di 10.000 euro, di cui è stata conferita in contanti la somma di € 2.500,00; l'attività prevalente, iniziata il 25.10.2019, ed esercitata dall'impresa è "ristorante-pizzeria", che risulta viene svolta in forza di un trasferimento della azienda in "affitto/comodato".

Dalla documentazione in atti, quindi, è emerso che la società [REDACTED] S.r.l. non è intestataria di fabbricati o terreni, né di automezzi o altri beni mobili registrati.

Ciò posto, nel presente grado la reclamante ha prodotto, oltre alla situazione contabile degli ultimi tre esercizi, antecedenti al deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, anche il libro giornale, i partitari ed il registro IVA, relativi all'esercizio 2021.

Da tale documentazione emerge chiaramente che i ricavi lordi delle "vendite e prestazioni" conseguiti, la situazione debitoria ed il volume d'affari, sono tutti al di sotto dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F.

Il reclamo, pertanto, deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza n. 7/22 del Tribunale di Cagliari, sezione fallimentare, deve essere revocata.

La presente decisione è fondata su documentazione prodotta dal reclamante per la prima volta nel presente grado, e ciò giustifica la integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

Accoglie il reclamo proposto dalla [REDACTED] S.r.l. e, per l'effetto, revoca la sentenza n. 7/2022 del Tribunale di Cagliari, sezione fallimentare.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Dispone che la presente sentenza sia notificata, a cura della cancelleria, al curatore ed al creditore istante, ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, e venga pubblicata ai sensi dell'art. 17 della



legge fallimentare.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 30 marzo 2022

Il Consigliere estensore

La Presidente

dott.ssa Maria Antonella Sechi

dott.ssa Maria Mura

